

## *Il gioco negli Statuti della Tuscia*

### **1. Introduzione**

Tra gli “inconfutabili” argomenti che la natura utilizza per piegare gli esseri viventi alla fatica della sopravvivenza e della procreazione, emergono il piacere del mangiare collegato allo stimolo della fame, e il godimento sessuale connesso alla soddisfazione della pulsione erotica. Altrettanto importante, anche se meno percepibile, è il ruolo di quel particolare stato emotivo definito “divertimento” che, in linea di massima, appare collegato ad attività ludiche.

In realtà il divertimento rappresenta l’indennizzo alla fatica del gioco, fatica che - con le sue simulazioni strettamente legate all’esplorazione e all’acquisizione di moduli comportamentali socializzanti, difensivi o predatorii - fornisce una primaria forma di insegnamento ai cuccioli d’uomo e d’animale bisognosi di interpretare la realtà circostante e di apprendere le rigorose leggi della natura. Al tempo stesso il gioco soddisfa le esigenze fisiologiche di sviluppo dell’organismo attraverso il movimento, rivelandosi fondamentale strumento evolutivo, di maggiore importanza quanto più complessa è la struttura vivente considerata.

Teoricamente l’attrazione per il gioco dovrebbe cessare una volta completato lo sviluppo fisico e intellettuale dell’organismo, tuttavia, e particolarmente nell’uomo, non sempre ciò accade. In questi casi il gioco può assumere forme più evolute e complesse, tali da venir meno alla sua originale natura speculativa, giacché in esso gli elementi biologici, psicologici, spirituali si intersecano e si sovrappongono, secondo un significato e una funzione affatto particolari, il cui valore antropologico muta in riguardo all’età, alla classe, alle condizioni di civiltà e cultura.

### **2. Tipologia dei giochi**

I giochi possono essere sommariamente ricondotti a cinque categorie:

1. giochi di simulazione: nascondino, guerra, moscacieca, maternità (bambole)
2. giochi di sperimentazione: aquiloni, costruzioni, bolle di sapone, barchette, percussioni ecc.
3. giochi di abilità fisica e di movimento: salti, acrobazie, corse, bocce, biliardo, braccio di ferro, ruzzolone, virtuosismi vari e, in genere, tutti gli sport e le attività parasportive.

4. giochi di abilità intellettuale ove la fortuna è assente o poco influente: scacchi, dama, indovinelli, rebus, anagrammi e simili
5. giochi di fortuna che dipendono esclusivamente dal caso: dadi, morra, carte, lotto, tombola, roulette, ecc.

A ognuna di queste categorie si può aggiungere una finalità particolare, per mezzo del rischio, della gara, del premio, della penitenza. Questa opzione - generalmente apprezzata dalle persone adulte - trova terreno favorevole nei più elementari giochi di fortuna che, proprio per la loro componente d'imprevisto, riescono ad innescare stimolanti eccitazioni non disgiunte dalla seducente illusione di poter prevedere il futuro e quindi dominarlo.<sup>1</sup>

Recentemente si è scoperto che la dipendenza dal gioco d'azzardo è dovuta ad un'alterazione dei livelli di dopamina in una zona del tronco cerebrale che agisce come interruttore e ne regola il passaggio. La dopamina è una sostanza prodotta naturalmente dall'organismo umano ed è coinvolta nel meccanismo di ricompensa e piacere. Dal momento che le azioni piacevoli come bere, mangiare, fare sesso, giocare e vincere sono tutte associate a livelli alti di questo neurotrasmettitore, può accadere che in alcuni individui il rialzo di dopamina faccia scattare una vera dipendenza.

### 3. “Infami” e barattieri

Presso i Romani - ove i giochi leciti erano solo quelli di abilità fisica (*virtutis causa*) - il gioco d'azzardo era illegale e veniva consentito solo in occasione dei *saturnalia*.<sup>2</sup>

Nel medioevo i giuristi applicarono una distinzione tra il gioco d'ingegno, che era consentito, e quello di fortuna, implicante scommesse, che era proibito. Nelle Costituzioni di Melfi, emanate nel 1231, l'imperatore

---

<sup>1</sup> GALLI - PASCOLINI, p. 55.

<sup>2</sup> I saturnali conobbero grandissima diffusione in età imperiale in tutto il mondo romano. Domiziano ne fissò la durata al periodo tra il 17 e il 23 dicembre. La festa si apriva, a Roma, con un solenne sacrificio a Saturno, e con un grande banchetto pubblico: i privati organizzavano festeggiamenti che spesso finivano in orge, si davano alla ubriachezza e al gioco d'azzardo. Per il periodo dei saturnali tutto era lecito; gli schiavi, che indossavano il berretto dei liberti, venivano serviti a tavola dai padroni e si potevano permettere con essi ogni libertà. Veniva estratto a sorte il nome di una sorta di re da burla, il *princeps Saturnalicus*, cui era concesso ogni potere. A causa degli eccessi che accompagnavano la festa, molte persone preferivano ritirarsi con amici in conversazione. Le usanze dei saturnali richiamano per alcuni versi la licenza tipica del moderno carnevale (che in alcuni paesi si celebra appunto negli ultimi giorni dell'anno), per altri le usanze odierne proprie del periodo di Natale-Capodanno (gioco della tombola, scambio di doni, ecc.).

Federico II aveva addirittura dichiarato infami coloro che giocavano denaro ai dadi e quelli che vivevano del gioco altrui, cioè i barattieri.<sup>3</sup>

[MELFI 1231] ...stabiliamo che coloro che giocano a dadi, facendolo di continuo, al punto di non avere altra attività della quale vivere, i frequentatori di taverne, che eleggono le taverne come proprio ambiente naturale, coloro che possiedono giochi d'azzardo o dadi per metterli a disposizione dei suddetti giocatori, siano dichiarati infami, e perciò non siano ammessi a testimoniare né a ricoprire un pubblico ufficio...<sup>4</sup>

Le persone accusate d'infamia non erano ammesse a testimoniare né a ricoprire un pubblico ufficio; se l'infame era un giudice, un avvocato, un notaio, venivano rimossi dal loro incarico; se l'infame era un cavaliere, era allontanato per sempre dalla testimonianza e perdeva il diritto di adire i tribunali particolari concessi alle persone insignite del cavalierato.

Malgrado ciò il gioco d'azzardo non poté essere soppresso e fu necessario fare delle concessioni. Così i vari giochi si fecero strada nel Rinascimento trascinandosi dietro una quantità formidabile di leggi, di decreti, di divieti che li associavano a reati quali la bestemmia e la prostituzione, e che implicavano una sorta di monetizzazione dell'immoralità.

L'organizzazione del gioco in una forma di monopolio pubblico gestito dal Comune, quale si costituì in molte città italiane a partire dalla seconda metà del XIII secolo, rispondeva a una linea di intervento pragmatica e si connetteva a un'azione più generale di disciplinamento delle pratiche sociali. L'appaltatore della baratteria pubblica ne era il garante ufficiale, perseguendo le forme di gioco illecite, provvedendo a sedare le risse, punire i bestemmiatori e tutti coloro che avevano commesso una frode, controllando, come un moderno direttore di casinò, il regolare andamento del gioco.<sup>5</sup>

La crescita del controllo statale attraverso l'introduzione dell'imposta e della bollatura delle carte da gioco portò sempre più ad iscrivere l'azzardo in una normativa di tipo economico; e così, se le pene pecuniarie non riuscirono a distogliere dal gioco, assicuravano in compenso nuove entrate alle finanze comunali.

---

<sup>3</sup> I barattieri di solito erano individui di condizione vile che, non avendo né lavoro né fissa dimora, conducevano una vita irregolare e dissoluta. Sono loro che organizzavano all'interno delle città le attività illecite; conosciuti dalle autorità per le attività clandestine che conducevano, spesso servivano il comune nei lavori più umili come quello del boia o del pulitore di pozzi.

<sup>4</sup> FEDERICO II, III, XC: L'infamia delle alee e dei dadi.

<sup>5</sup> TADDEI, pp. 83-87.

#### 4. Il gioco negli Statuti della Tuscia

Per molti paesi della Tuscia le fonti più comuni che trattano del gioco, e più specificatamente del gioco d'azzardo, sono costituite dalle raccolte statutarie. Molte di queste comprendono almeno un capitolo dedicato alla sua regolamentazione, con contenuti più o meno difforni da comune a comune e con indicazioni complementari su tempi, luoghi, modalità e ruoli che il gioco implicava. La presente ricerca si basa sugli statuti di Onano, Valentano, Bagnoregio, Castel del Piero, Civitella d'Agliano, Celleno, Graffignano, Castro, Montefiascone, Viterbo, Soriano del Cimino, Orte, Vasanello, Tarquinia, Blera, Ronciglione, Nepi, e su quelli di due comuni limitrofi al territorio viterbese: Orvieto e Orbetello.<sup>6</sup>

#### 5. La bestemmia

Il gioco d'azzardo non era proibito come gioco in sé, ma in quanto incentivo alla truffa, alla frode, all'inoperosità, alla cupidigia, all'insolenza, e fonte di violente risse sfocianti talvolta in omicidi. La Chiesa lo incriminava anche di gravi reati contro la morale e la religione in quanto i giocatori, nel momento della perdita, facilmente si lasciavano andare alle più oscene imprecazioni. La società medievale, infatti, considerava in modo estremamente negativo la bestemmia, interpretandola come supremo atto di offesa a Dio in grado di attirare la collera divina non solo sul singolo individuo, autore dell'insulto, ma su tutta la collettività.

[ORBETELLO 1414] Item veduto che altre li altri inconvenienti che seghitano de giochi ne seghita el bestimare de Dio et de Santi [...] et obviandosi a giochi pestilenti et permitiosi e alle bastemie che di quelli [...] sogliono seguire, sperano detti cittadini provisionarij che Dio et la gloriosa Vergine Maria concederanno la gratia alla Vostra Città et suo territorio che serà preservata dalla pestilenza della quale è grande cagione la bastemia secondo dicono e valenti homini trovasi autenticamente scripto...<sup>7</sup>

Non dobbiamo quindi meravigliarci della severità delle pene che venivano comminate a chi bestemmiava.

---

<sup>6</sup> Alcune delle raccolte considerate sono a stampa, altre edite in edizione critica, altre manoscritte.

<sup>7</sup> *Statuti di Orbetello*.

[VALENTANO 1557] ...che non sia persona alcuna di qual si voglia grado, stato, dignità, preheminentia o conditione ardisca o presuma da qui avanti biastemare, maledire o in altro modo vituperosamente nominare il santissimo nome, del omnipotente Iddio et del suo unigenito figliolo Cristo nostro redemptore o, della sua gloriosissima madre Vergine Maria sotto pena perla prima volta di tratti dui di corda et di quatro scudi da aplicarsi un quarto al Accusatore et il restante si distribuisca in cose pie. Et perla seconda volta incorra nella pena della confichatione della lingua et di stare tre giorni pubblicamente alla Catena. Perla terza volta di stare tre anni in galera...<sup>8</sup>

[MONTEFIASCOE 1584] *De pena Blasphemantili - Cap. VII -* Quicumque Deum optimum Maximum D. nostrum Jesum Christum, et gloriosissimam Virginem Mariam blasphemaverit aut maledixerit solvat pro prima vice scuta quinque, pro secunda scuta decem et pro tertia scuta quindecim, et si ulterius continuando blasphemaverit publice fustigetur aut eius lingua perforetur [...] si autem blasphemans plebeus fuerit nec erit solvendo pro prima vice manibus post terga ligatis ante fores Ecclesiae Cathedralis per diem integrum permaneat, pro secunda fustigabitur per totam plateam Comunis pro tertia lingua ei perforabitur, et in exilium per annum mittatur a dicta Civitate...<sup>9</sup>

Esemplare si rivela il caso di Antonio di Giuseppe Rinaldeschi che, nel 1501 a Firenze, in seguito a una perdita al gioco, colto da furore iconoclasta, imbrattò con una manciata di sterco un'immagine della Madonna. L'atto sacrilego del nobile fiorentino fu punito con la pena capitale. La vicenda s'inserisce nel quadro della severità morale del XV secolo dovuta all'influsso della tensione religiosa di figure come Bernardino da Siena<sup>10</sup> e Girolamo Savonarola. Un dipinto su legno di

---

<sup>8</sup> *Statuto di Valentano*, f. 47r.

<sup>9</sup> *Statuto nuovo di Montefiascone*, pp. 206-207.

<sup>10</sup> San Bernardino da Siena minacciava addirittura la dannazione eterna per i giocatori impenitenti: "*Dans tabulam, et prestans taxillos toties peccat mortaliter quotien praestat. Nullus Confessor poterit eum absolvere donec removerit domun a tali pessimo usu ludendi: impossibile est ipsum salvari nisi relinquat illas artes maledictas...*"; D. BERNARDINUS SENEN., *Ser. 33 in Dom. 5 - quad. P. 5*. In BERNARDINO DA SIENA si trovano altre indicazioni sul gioco: "*Avete voi a memoria, o antichi, vedeste mai e fanciullini*

anonimo fiorentino, diviso in nove parti principali con didascalie che descrivono le scene, narra le successive fasi dell'episodio con finalità di severo avvertimento verso il gioco e gli atti sacrileghi.<sup>11</sup>

1. Antonio di Giuseppe Rinaldeschi nobile fiorentino nell'Osteria del Fico gioca e persi i denari e i panni accecato dall'ira
2. raccoglie sterco di cavallo stimolato dal diavolo
3. Getta lo sterco in faccia della Beata Vergine bestemmiando e fugge in villa
4. Lo stesso di è preso e pentito si caccia un coltello nel petto
5. Lo conducono in sintenza
6. Lo cavano di prigione o lo conducono ad esaminarsi
7. esaminato [...] si confessa e a 24 ore di notte per sentenza
8. dal carnefice è condotto alla morte
9. a VII ore di notte è impiccato alle finestre del Potestà e in sepoltura il dì di S. Maria Maddalena

Che la proibizione dei giochi derivasse specialmente dalla componente blasfema che potevano implicare appare chiaro dallo statuto di Orte ove alcuni giochi, normalmente proibiti dalle comunità e dalla stessa Orte se effettuati in luoghi chiusi, diventavano leciti se fatti nella piazza del comune e nelle vie adiacenti. In questo modo i giocatori potevano essere facilmente sorvegliati da chiunque, e avrebbero dovuto reprimere gli scatti d'ira. Le legislazioni comunali, infatti, avevano operato una distinzione tra luoghi "nascosti" - come le case private, le osterie, gli spazi semichiusi, le corti e le logge - in cui erano proibiti tutti i giochi che potevano implicare scommesse, da quelli "pubblici" o "onesti", ove si poteva giocare. Nello statuto di Orte i giochi con le carte rimanevano però esclusi da quest'ultima concessione.

[ORTE 1584] *cap. XXXVI De pena ludentium ad ludum taxillorum ...Liceat tamen unicuique in platea Communis, in circuito ipsius plateae et omnibus viis publicis dictae Civitatis ad aleas cum tabulis et taxillis ludere sine pena ad omnem ludum tabularum praeter quam a badalasso. Statuerunt etiam quod nullus possit ludere ad aliquem ludum cartarum,*

---

*quando fanno e balestrucci, e vanno a cavallo in su e cavagli de la canna co la spada di canna? [...] io in fanciullezza facevo balestrucci, bombarde, ed altri imbratti...(predica XXXVII - 78). O fanciulli, sapete voi gittare la rombola quando v'è dentro la pietra? Che l'uno capo tieni legato al dito, e fai così, e agiri agiri, e poi esce e lassi l'uno capo de la rombola...(predica XXXVIII - 36). Ogni volta che tu vedi che 'l fanciullo fura cosa di casa; sai, quando egli fura gli stagni di casa per fare de' ferrini (predica XXXVII - 106).*

<sup>11</sup> TADDEI, p. 87.

preterquam ad triumphos parvos et magnos et ad rumpham, videlicet in platea et viis publicis eiusdem Civitatis ad penam XX solidorum pro quolibet et qualibet vice...<sup>12</sup>

## 6. L'azzardo

Nella maggior parte degli statuti le proibizioni ricorrono e si ripetono con insistenza, lasciando intuire che il problema dei giochi che implicavano puntate in danaro non era affatto risolto. Anche il gioco più innocuo, quando comportava puntate in soldi o beni, poteva considerarsi d'azzardo, e questo distinguo si trova riportato in vari statuti.

[**GRAFFIGNANO 1610**] *Della pena de chi giocarà - Cap. XXXXVII* - Statuemo, che se alcuno giocarà a dadi, o carte, o altro qualunque gioco in qualunque modo nominato nel quale, o dove li denari si perdesse, o se guadagnasse in detto castello, o suo distretto, in cinquanta soldi di pena sia punito per ciascuna volta...<sup>13</sup>

[**SORIANO DEL CIMINO 1447**] *Cap. XXVIII De poena ludentium ad ludum taxillorum, et alium ludum vetitum* - Statuimus, quod quicumque luserit, aut ludit ad ludum Taxillorum vetitum, vel ad alium ludum, ubi denarij, et res perduntur, solvat pro poena Libras tres, et de Nocte dupliciter; Denarij et res, qui, et que in Ludo reperiuntur, amittat. Qui vero tenuerit Ludum in Domo sua propria, vel conducta, solvere teneatur duplum d. poene...<sup>14</sup>

Nello statuto di Viterbo del 1251, il più antico considerato, viene riservato un capitolo al divieto di mettere in gioco beni ritenuti essenziali per l'individuo e la famiglia quali vestiti, calzature, lenzuola, coperte ed altro. Anche il Boccaccio considerò in una delle sue novelle una simile eventualità: *“Il Fortarrigo, dormendo l'Angiulieri, se n'ando in su la taverna, e quivi, alquanto avendo bevuto, cominciò con alcuni a giuocare, li quali in poca d'ora, alcuni denari che egli aveva avendogli vinti, similmente quanti panni egli aveva indosso gli vinsero...”*<sup>15</sup>

[**VITERBO 1251**] *101. De pena ludentium super vestimentis et aliis pannis*. Ad taxillos, vel ad aliquem ludum super vestimentis, calciamentis, pannis de lecto, vel aliqua re, vel

---

<sup>12</sup> *Statuti della città di Orte*, p. 186.

<sup>13</sup> TANZELLA - BERNARDINI, pp. 187-188.

<sup>14</sup> FANTI, p. 120.

<sup>15</sup> BOCCACCIO, IX giornata - IV novella.

supellectilibus, de quibus suspitio, vel presumptio posset esse quod de domo sua essent ablata, ludere nemo presumat, nec super hiis aliquis audeat mutuare, vel ea emere, vel sub pingnore accipere: et qui contra fecerit puniatur in LX solidis, et mutuator amictat mutuum et rem, vel res restituere sine pretio teneatur, non obstante quod alii sint commodata, vendita, tradita: et hec pena exigi possit sine querela, quoquo denuntiante: cuius medietatem habeat denuntiator, et alia medietas curie applicetur: et hoc legatur in publica contione, et bandiatur per terram.<sup>16</sup>

In altri centri, invece, era lecito puntare alimenti e bevande, anche se con delle limitazioni. A Montefiascone bisognava certificare questo tipo di posta con uno specifico giuramento.

[BASSANELLO sec. XVI] *De chi iochasse a dati o carte: r.ca CXXVI / Statuimo et ordinamo che qualunque persona fosse trovata per la corte ad iocare con dati o carte de denari o vero altre robbe paghi de pena soldi dece per ciasche uno et ciasche volta de dì et de nocte el doppio et de chi tenesse iocho in casa sua: volemo sia lecito iocare nelle feste de Natale incominsando da la vigilia per tucta la octava et per tre dì nella festa de sancto Lanno. Item volemo anchora se possa iocare cose da mangiare pure che non passi la summa de uno carlino per uno et non più.*<sup>17</sup>

[MONTEFIASCONE 1471] *De poena ludentis ad taxillos, et alios Ludos in quibus pecuniae pignus perdatum seu admittatur / Cap. 3 / ...Volumus insuper quod ludentes ad scachos, plastellas, morram, et ad res potabiles, et comestibiles in societate minime teneantur ad poenam, delato enim sic dicentibus ludere debito juramento quod res comestibiles et potabiles luxerint...*<sup>18</sup>

## 7. I luoghi

Nelle osterie, o in qualsiasi altro ambiente dove si vendeva vino al minuto, non si poteva giocare a dadi e a nessun altro gioco, né di giorno né di notte; divieto che si estendeva anche alle pertinenze esterne. L'ebbrezza e l'atmosfera di quei luoghi, che i predicatori definivano "templi del diavolo", facevano spesso degenerare le partite in risse e facilitavano i furti e le truffe a danno dei viandanti più sprovveduti. Ugualmente le

---

<sup>16</sup> CIAMPI, p. 578.

<sup>17</sup> *Statuto di Bassanello*, p. 34.

<sup>18</sup> *Statuto Antico di Montefiascone*.

proibizioni si estendevano ai territori che circondavano il centro abitato considerato. Nel caso di Valentano fino a mezzo miglio dal paese; a Viterbo ed Orvieto fino a un miglio.

[VITERBO 1251] 99. *De pena ludentium in taberna de die, vel de nocte, ante, vel post.* Nemo de die, vel de nocte ludere audeat in taberna, vel ante, vel post, vel in aliqua alia domo ubi venditur vinum minutim, vel ad numeratam [...] et qui contra fecerit puniatur in LX solidis: que pena exigi possit quocunque denuntiante: cuius pene medietas sit denuntiatoris et alia curie.<sup>19</sup>

[VALENTANO 1557] *Libro quarto / Delli straordinarii. C. 1.* / Statuimo che non sia alcuna persona tanto dentro la Terra di Valentano quanto di fuori per mezzo miglio presuma di giocare ad alcun gioco proibito come carte dadi et tavoliere sotto pena di un fiorino per ciasche volta et ciascuno et il perdimento di denari.<sup>20</sup>

[VITERBO 1469] *De pena ludenteum ad azardum - R[ubri]ca 53 / Ludens ad azardum in civitate Viterbii in Plano Balnei vel eius tenimento vel extra civitatem Viterbii infra unum miliare...*<sup>21</sup>

[NEPI 1495] *Quod nemini liceat ludere nec commedere in taberna se hospitio / Atstuumus et ordinamus quod nullus civis vel habitator nepesinus possit ludere ad aliquem ludum etiam ad murrum in aliquo hospitio seu taverna intus vel extra civitatem in aliquo mdo connectere in dictis locis sub pena centum solidorum pro quolibet et qualibet vice pro quolibet hospitatore seu tabernario recepante et tabernarius seu hospitator contrafecerit.*<sup>22</sup>

[NEPI 1495] 8. *De pena ludentium ad taxillos, et alios ludos prohibites, et receptantium ludentes / Statuimus et ordinamus, quos nullus in Civitate Nepesina nec in eius tenimento audeat, vel presumat ludere, ad taxillos, vel ad asardum, vel cartas, vel ad alium ludum prohibitum, in quibus interveniant pecunie, vel alie res valoris decem quatenorum, et si quis repertus fuerit ludere, amittat pecunias, et res, que sunt in ludo, que sint pro medietate Camere, et pro medietate Officialis exequentis, et solvat pro pena sollos vigini, et*

---

<sup>19</sup> CIAMPI, 577-578.

<sup>20</sup> *Statuto di Valentano*, f. 30r.

<sup>21</sup> *Statuto del Comune di Viterbo del 1469*, pp. 207-208.

<sup>22</sup> CALLERANO, p. 64.

Officialis lucretur quartam partem pene, preterquam per duos dies ante, et per octo post festivitatem Domini Matri Jesu Christi, quia tunc possit ludere impune, dummodo non interveniant pecunie ultra unum ducatum, et si quis repertus fuerit, quod acceptet aliquem in eius domo, vel apotheca ad ludendum, puniatur pena quinquaginta solidorum, cujus quarta pars sit Officialis exequentis.<sup>23</sup>

[**ORVIETO 1581**] *De poena ludentium ad taxillos, vel aliud ludum in taberna, vel alibi. Rub. XXXVIII.* / Si quis luserit ad azardum, vel ad aliud ludum in quo denarij amittuntur, vel aliud quod ascenderet ad aestimationem viginti solidorum inter duos comclusores quolibet die, in taberna, vel alio loco in Civitate, vel extra per unum miliare, pro quolibet & qualibet vice in centum solidis puniatur sine diminutione, & Tabernarius, sive venditor vini, vel alter, in cuius domo propria, vel conducta talis ludus fieret, & receptaret, vel retineret voluntarie, & voluntarius receptator intelligatur nisi publice fuerit luforibus protestatus ne ludant, poena viginti quinque librarum vice qualibet puniatur & condemnetur...<sup>24</sup>

## 8. I tempi

In molte raccolte statutarie si precisa che chi avesse giocato di notte avrebbe dovuto pagare un'ammenda doppia, la stessa sanzione in cui sarebbero incorsi tutti coloro che avessero accolto nei loro locali i giocatori e avessero favorito, in qualsiasi modo, lo svolgimento del gioco.

[**ONANO 1561**] *Che non si giuochi a carte, o dati. Cap. 44.* - Ancora statuirno che nessuna persona così forestiera, come della Terra ardisca di giocare a gioco alcuno di Carte, o Dati, senza licenza del Podestà sotto pena di quindici baiocchi per ciascuno, e ciascheduna volta di giorno, e di notte il doppio, nella qual pena etiam duplicata dichiariamo debba incorrer colui, che in casa, o luogo suo tenesse Barattaria, dasse ricetto a chi giocasse, o prestasse carte, dati, fuoco, Lume, e ciascuno possa accusare con giuramento, e se gli dia piena fede, e guadagni il quarto della pena...<sup>25</sup>

[**GRAFFIGNANO 1610**] *Della pena de chi giocarà - Cap. XXXVII* - Statuemo, che se alcuno giocarà a dadi, o carte [...]

---

<sup>23</sup> CALLERANO, p. 88.

<sup>24</sup> *Statutorum Civitatis Urbis Veteris*, pp. 181.182.

<sup>25</sup> MANCINI, pp. 83-84.

sia punito per ciascuna volta de dì e de notte raddoppi. Sia punito, similmente ancora nella medesima pena volemo sia punito colui, che in casa sua, o taverna recettarà tali predetti giocatori...<sup>26</sup>

Esistevano comunque periodi di deroga, diversi da paese a paese, nei quali il gioco veniva generalmente tollerato. Alcuni statuti contemplavano delle concessioni nei periodi estivi, altri nei giorni di Natale (detti anche della *libertà di dicembre*) che si collegavano all'antica tradizione dei *saturnalia*. In questo periodo di provvisorio sovvertimento dell'ordine era lecito giocare a qualsiasi gioco, nelle taverne, di notte e dopo il terzo suono della campana. Ugualmente accadeva nelle festività dei santi patroni e nei giorni di fiera. A Bagnoregio, ove si poteva giocare nel giorno della vigilia e della festività del patrono sant'Ildebrando, esisteva però una categoria di lavoratori interdetti ad ogni forma di gioco, e cioè quella dei guardiani di animali.

[SORIANO DEL CIMINO 1447] *Cap. XXVIII De poena ludentium ad ludum taxillorum, et alium ludum vetitum* - ...sit etiam licitum hedere ad pilam, et ad Triumphos in estate, sine poena.<sup>27</sup>

[VALENTANO 1557] [...] Volemo si possa giocare nelli tre giorni di Natale dummodo non venghi scandalo. Anchora nel mese di Luglio et Agosto per rispetto de caldi con licentia del Podestà; quale sia tenuto far bandire in principio d'ogni offitio.<sup>28</sup>

[ONANO 1561] *Che non si giuochi a carte, o dati. Cap. 44* - [...] Vogliamo bene sia Lecito a ciascuno di giocare tre giorni avanti Le Feste di Natale, sino a tre giorni doppo senza pena.<sup>29</sup>

[CIVITELLA D'AGLIANO 1444] *Della pena de chi giocasse ad joco di azara con dadi. Rubrica XXI* - ...nelle vigilie de la Pasqua della Natività del Nostro Signore Jesù Christo, et dalla detta vigilia per fino alle kalende de jennaro et intra il detto tempo a ciascheduno sia lecito poter jocare senza pena. Et etiam per ciasche tempo ad ciaschuno sia lecito potere jocare cose de mangiare et vino per fino alla quantità de V soldi senza pena...<sup>30</sup>

---

<sup>26</sup> TANZELLA - BERNARDINI, pp. 187-188.

<sup>27</sup> FANTI, p. 120.

<sup>28</sup> *Statuto di Valentano*, f. 30r.

<sup>29</sup> MANCINI, pp. 83-84.

<sup>30</sup> GALLI-PASCOLINI.

[**BAGNOREGIO 1373**] *De pena ludentis ad ludum taxillorum; et custodes ludentes ad guelfam et ad mulellas. capitulum. CLXXVIII* - ...sit licitum unicuique ludere ad quemlibet ludum uno die ante festum Nativitatis Domini usque ad tres dies post dictum festum inclusive, et ire per dictam civitatem et stare in tabernis de nocte post tertium sonum campane, cum lumine et sine lumine et sine pena; possit quis ludere in vigilia et die Ildribandi et stare in tabernis de die et nocte, et ire per terram sine al[iqua] pena, et ad ludum alearum quilibet possit ludere omni locho, preterquam in tabernis, sine pena, et nullus custos bestiarum, qui steterit ad custodiendum bestias in districtu, possit ludere ad guelfas nec ad tambellas<sup>31</sup> vel alium ludum, ad penam quinque soldorum pro quolibet et qualibet vice, quod capitulum bandiatur in adventu potestatis.<sup>32</sup>

Altre raccolte statutarie si ispiravano invece a criteri opposti, prevedendo addirittura il doppio della pena per chi avesse giocato in quei giorni. Lo statuto di Castro, inoltre, prevedeva severe pene corporali per chi non avesse avuto i soldi per pagare l'ammenda.

[**MONTEFIASCONE 1471**] *De poena ludentis ad taxillos, et alios Ludos in quibus pecuniae pignus perdatur seu admittatur / Cap. 3 / ...Statuentes etiam quod nullus audeat vel presumat in vigilia Nativitatis Domini nostri Jesu Christi, et in ipso festo ad reverentiam ipsius ludere ad taxillos ut supra ad poenam dupli poenae supra specificatae, et hoc banniri debeat per tres dies ante festum ex commissione D. Potestatis, et Dominorum Priorum.*<sup>33</sup>

[**VITERBO 1469**] *De pena ludenteum ad azardum - R[ubri]ca 53* [...] Et quod in festo nativitatis Domini, eius vigilia ac die sequenti proxime post festum nemo ad dictos ludos ludat, ad penam decem librarum paparinarum pro quolibet contra faciente, aliqua consuetudine non obstante, teneatur...<sup>34</sup>

[**CASTRO E RONCIGLIONE 1558**] *De Paena ludentium. Rub. 50* - [...] ad quam dupli paenam teneatur etiam, qui in festivitibus Nativitas, aut Pascalis, aut in ecclesia, vel cimiterio, vel prope ecclesiam per viginti pedes, dum celebrantur officia ad ludos vetitos ludere ausus fuerit, qui

---

<sup>31</sup> Il disaccordo della parola *tambellas* con il *mulellas* presente nel titolo della rubrica, farebbe pensare ad una sinonimia tra i due termini; entrambi indicherebbero quindi il *joco de muelle* o gioco delle piastrelle.

<sup>32</sup> CAPOCACCIA - MACCHIONI, pp. 110-111.

<sup>33</sup> *Statuto Antico di Montefiascone.*

<sup>34</sup> BUZZI, pp. 207-208.

ludentes in dictis festivitibus, si non habuerint unde solvant, fustigentur...<sup>35</sup>

## 9. Altri divieti

Tra i tanti divieti si trova anche quello relativo al gioco nei cimiteri, nelle chiese e nei pressi delle stesse durante le cerimonie.

[ONANO 1561] *Non si giuochi, ne faccia bruttura in Chiesa. Cap. 51.* - Nelle Chiese d'Onano, e lor Cimiteri nessuna Persona ardisca, ne presuma di giocare a gioco di nessuna sorte, ne far lordura, bruttezza, o sporchizia, in modo alcuno, ne anco ballare, cantare, ne far conviti; o drizzar tavole da mangiare, tender pelli, panni, o simili, sotto pena di baiocchi Dieci per ciascuno, e ciascuna volta, nella qual pena dichiariamo ancora incorrere Coloro che tanto dentro, come di fuori di esse Chiese facessero rumore; mentre si celebrano gli Offizi Divini.<sup>36</sup>

[CELLENO 1457] *La pena per chi fa clamore sotto il portico di San Donato e disturba l'ufficio divino. Rubrica XXV /* Chiunque facesse rumore o strepito sotto il portico di San Donato, durante la celebrazione dell'ufficio nella stessa chiesa o disturbi in altro modo l'ufficio; chi, a volte, vi giocasse a dadi o a lupinetta; chi nella stessa chiesa, o presso la sua porta, avesse fatto delle sconcezze, paghi alla Curia, ogni volta, 20 soldi. Chiunque possa accusare, l'accusatore abbia la metà della pena, e si creda al giuramento di chi accusa, comprovato da un testimone.<sup>37</sup>

Per chi avesse giocato con ragazzi al disotto dei 25 anni era prevista una pena doppia e la restituzione del denaro vinto.

[CORNETO (TARQUINIA) 1545] *C. VII, De paena ludi prohibiti* - ...Ludentes vero cum filiis familias minoribus vigintiquinque annorum, ad poenam dupli teneantur, et ad restitutionem eius quod vicerint; Quarum poenarum Potestas exequutionem faciens, lucretur quartam partem.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> *Statutorum in quo continentur Decreta Leges, & Reformationes utriusque status Castri, & Roncilionis...*, Valentano 1558.

<sup>36</sup> MANCINI, p. 87.

<sup>37</sup> BACIARELLO - ALLEGRETTI, pp. 85, 129.

<sup>38</sup> RUSPANTINI; trad. "Cap.VII, della pena del gioco vietato [...] coloro poi che giochino con figli minori di venticinque anni, siano tenuti al doppio della pena, ed a restituire ciò che hanno vinto; delle quali pene, il Podestà che faccia l'esecuzione guadagni la quarta parte".

I debiti contratti con il gioco erano illegali e quindi non esigibili anche se formalizzati con contratti e scritture private; i soldi e i beni materiali persi dovevano essere restituiti dopo aver detratto l'importo dell'ammenda in cui incorreva sia il vincitore che il perdente; gli eventuali prestiti concessi ai giocatori da persone estranee al gioco non sarebbero stati riscuotibili.

[CIVITELLA D'AGLIANO 1444] *Della pena de chi giocasse ad joco di azara con dadi. Rubrica XXI* - Quelli prestassero alcuna cosa nel joco per giocare perdasella et non lo possa più adomandare per alcuna rascione, et di tal cosa prestata il Podestà non li dega tenere rascione ne odirlo sopra tale materia...<sup>39</sup>

[CASTRO E RONCIGLIONE 1558] *De Paena mutuantium ludentibus. Rub. 38* - Si quis autem alicui ludenti, vel ludere volenti ad ludos vetitos, pecuniam mutuam dederit, vel alias res comodaverit, ut super eius ludere posset, vel pignoret, & inde pecunia ludendi causa haberet, sive hoc fecerit publice, sive occulte, tempore ludi, vel ante ob dictam causam, talis mutuans, vel commodans solvat paenae nomine florenos viginti, & mutuata, vel commodata, vel perdita amittat, & talis recipiens nullatenus ad restitutionem crediti, vel mutuati, vel commodati teneatur. Et quilibet contractus factus vel initus cum scriptura, vel sine, cum aliqua causa, vel occasione ludi non valeat, nulliusque sit valoris...<sup>40</sup>

[ORVIETO 1581] *De poena ludentium ad taxillos, vel aliud ludum in taberna, vel alibi. Rub. XXXVIII.* / Si quis luserit ad azardum, vel ad aliud ludum in quo denarij amittuntur, vel aliud quod ascenderet ad aestimationem viginti solidorum inter duos conclusores quolibet die, in taberna, vel alio loco in Civitate, vel extra per unum miliare, pro quolibet & qualibet vice in centum solidis puniatur sine diminutione, & Tabernarius, sive venditor vini, vel alter, in cuius domo propria, vel conducta talis ludus fieret, & receptaret, vel retineret voluntarie, & voluntarius receptator intelligatur nisi publice fuerit lusoribus protestatus ne ludant, poena viginti quinque librarum vice qualibet puniatur & condemnetur: Mutuantes vero aliquid in ludo, mutuum perdant, & sibi ius agendi pro mutuo totaliter praecludatur, quia qui turpitudinem allegant, nullatenus audiri debent, imo eorum damnum poena simili superius proxime dicta puniatur.

---

<sup>39</sup> GALLI-PASCOLINI.

<sup>40</sup> *Statutorum in quo continentur Decreta Leges, & Reformationes utriusque status Castri, & Roncilionis...*, Valentano 1558.

Et quicumque suspectus de ludo inventus fuerit in loco aliquo suspecto per familiam Potestatis, tamquam ludens puniatur poena centum folidorum sine diminutione ut supra: & Officiales teneantur bis in hebdomada ad minus, mittere familiam suam per tabernas, & alia loca suspecta, ad inquirendum, & rimandum pro lusoribus, & receptatoribus, & si praedictis Officialibus, vel familiaribus Officialium fuerit hofium tabernae, vel alterius loci clausum, vel clausum aperiri denegatum, ex hoc ipso, tam ipsi inventi, quam Tabernarius, vel receptatores puniantur in poenis praedictis: Si quis vero voluerit ludere ad aleas, scaccos, guelfam, mulellos, aliossos, vel cum balista, seu sagittario, seu arcu, non tamen in taberna, vel locis suspectis, sine poena ludere permittatur; & quod quilibet possit accusare tales ludentes, & Tabernarios & receptatores, & credatur iramento accusatoris cum uno teste de visu bonae famae, cuius nomen in credentia teneatur, & dictus talis accusans habeat medianatem poena, & Officiales teneatur & debeant vinculo iuramenti, & poena decem librarum super praedictis, & quolibet praedictorum ex suo officio inquirere, & procedere, & delinquentes punire de facto, sine aliquo processu, & cunctis iuris solemnitatibus praetermissis, in poenis superius declaratis.<sup>41</sup>

## 10. Le denuncie

Per accusare i colpevoli poteva bastare la denuncia di una sola persona, purché di buona fama e degna di fede, oppure quella effettuata sotto giuramento e con un testimone da chiunque. Il denunciante, a cui spesso era garantita la segretezza, avrebbe riscosso una parte dell'ammenda pagata nella percentuale prevista dai vari comuni, provvigione che generalmente oscillava dalla metà ad un quarto della somma.

[CASTEL DEL PIERO 1579] *Della pena de chi giocarà - Cap.li 47* - Statuimo che se alcuno giocarà a dadi o carte, o vero ad altro qualunque joco, in qualunque modo nominato, nel quale o dove li dinari se perdano et guadagnanse, in detto Castello o suo distretto, in cinquanta soldi de pena sia ponito per ciascheduna volta de dì, et de nocte il doppio sia ponito. Similmente, ancora, nella medesima pena volemo sia ponito colui che in casa sua, o taverna, receptarà tali predetti giocatori; et a ciascheduno sia lecito accusare, et guadagni la quarta parte della pena, et volemo sia creduto al sacramento del'accusatore con uno testimonio idoneo...<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> *Statutorum Civitatis Urbis Veteris*, pp. 181.182.

<sup>42</sup> GALLI, p. 288.

[VITERBO 1469] *De pena ludenteum ad azardum - R[ubri]ca 53 [...]* Et credatur denunciatori cum uno teste fide digno, et habeat medietatem pene, et relationi familie potestatis cum uno teste fide digno euntis rimando per terram pro vetitis per statutum. Si quis autem ex lusoribus se et socios suos palam et cum teste fide digno ante denuntiationem factam curie denunciaverit, minime teneatur ad penam, et habeat medietatem ipsius eo quod per delationem factam per eum pervenerit in Commune...<sup>43</sup>

[GRAFFIGNANO 1610] *Della pena de chi giocarà - Cap. XXXXVII [...]* à ciascheduno sia licito accusare guadagnando la quarta parte della pena, e volemo sia creduto al sacramento dello accusatore con un testimonio idoneo...<sup>44</sup>

[CIVITELLA D'AGLIANO 1444] *Della pena de chi giocasse ad joco di azara con dadi. Rubrica XXI - ...a cciascuno sia lecito accusare quelli che jocassero et quelli che li recettasse et al suo juramento si creda con un testimonio degno di fide de veduta el nome del tale sia tenuto in credenza et chi accusa habia la quarta parte della pena...*<sup>45</sup>

[RADICOFANI 1441] ...e'l receptatore sia punito in el doppio, et acciassuno sia licito de accusare et denuntiare alla corte, et credase alla sua accusa cum giuramento et aggia la quarta parte della decta pena et el suo nome sia tenuto secreto.<sup>46</sup>

L'accusa, inoltre, poteva essere fatta da uno degli stessi giocatori o da chi avesse favorito o accolto il gioco; in quel caso i delatori non avrebbero pagato la pena prevista.

[CIVITELLA D'AGLIANO 1444] *Della pena de chi giocasse ad joco di azara con dadi. Rubrica XXI - ...se chi tenesse el decto joco infra termine de tre di dopoi al detto joco el denumptiasse al Podestà quelli che riavessero giocato a ppena alcuna non sia tenuto...*<sup>47</sup>

---

<sup>43</sup> BUZZI, pp. 207-208.

<sup>44</sup> TANZELLA - BERNARDINI, pp. 187-188.

<sup>45</sup> GALLI-PASCOLINI.

<sup>46</sup> MAGI, pp. 127-128

<sup>47</sup> GALLI-PASCOLINI.

## 11. I giochi pericolosi

Oltre ai giochi d'azzardo, esisteva un'altra categoria di giochi che potevano essere proibiti - soprattutto all'interno delle mura e in prossimità del paese - e cioè quelli ritenuti materialmente pericolosi come la *ruzzola* e le *piastrelle*.

[VALENTANO 1557] Item ordina e comanda che non sia persona come di sopra che ardisca ne presuma dentro alla Terra giocare ne far giocare a **ruzzole** ne altri giochi simili pericolosi...<sup>48</sup>

[VITERBO 1469] *De accusa ludentium cum gettis - R[ubri]ca 54 - Cum **gettis** vel **lapidibus** unus contra alterum nullus ludat. Et contrafaciens in viginti soldis vice qualibet puniatur. Ludentes invicem ad lupinectos pena simili puniantur, cum ludi sint noxii et mala publica evenire possint. Et familiares potestatis teneantur rimari pro predictis. Et hec per terram publice bandiantur.*<sup>49</sup>

[ORTE 1584] *cap. XXXVI De pena ludentium ad ludum taxillorum ...et nullus in dicta Civitate ludat ad **plastellas** ad penam quinquosolidorum; liceat tamen unicuique ludere ad **plastellas** in burgis, videlicet in viis publicis et non vicinalibus, et in quolibet alio loco extra ipsam Civitatem, sine pena...*<sup>50</sup>

## 12. I giochi leciti

In vari statuti l'elenco dei giochi, dopo aver registrato quelli proibiti, proseguiva specificando quelli leciti che, come abbiamo visto, potevano essere considerati vietati se praticati in particolari tempi, luoghi (taverne e chiese) e condizioni (con lucro e scommesse). Nello statuto di Soriano, dopo i soliti giochi vietati, troviamo tra quelli consentiti, l'arco, la balestra, la morra, gli scacchi e un non meglio identificato *guelpham*. Viene inoltre specificato che erano leciti i giochi con la palla e quelli con le carte, ma soltanto nel periodo estivo, mentre, come di regola, erano proibiti tutti i giochi nei quali ricorreva il fine di lucro.

[SORIANO DEL CIMINO 1447] *Cap. XXVIII De poena ludentium ad ludum taxillorum, et alium ludum vetitum -*

---

<sup>48</sup> *Statuto di Valentano*, f. 46v.

<sup>49</sup> BUZZI, p. 209.

<sup>50</sup> *Statuti della città di Orte*, p. 186.

Statuimus, quod quicumque luserit, aut ludit ad ludum Taxillorum vetitum, vel ad alium ludum, ubi denarij, et res perduntur, solvat pro poena Libras tres, et de Nocte dupliciter; Denarij et res, qui, et que in Ludo reperiuntur, amittat. Qui vero tenuerit Ludum in Domo sua propria, vel conducta, solvere teneatur duplum d. poene. Liceat tamen Cuilibet uidenti ludere ad **Arcum, Balistum, Guelpham, Morram, Scaceos** sine poena, et si in ecclesia luserint, duplum poene solvere teneantur sit etiam licitum hedere ad pilam, et ad Triumphos in estate, sine poena.<sup>51</sup>

Nello statuto di Castel del Piero (San Michele in Teverina) ai precedenti giochi leciti si aggiungono quelli delle *pallotte, a tirare con dardi o lanciae o pietre o pali de ferro, o vero piastrelle*. Con questi nomi venivano chiamati i giochi di abilità consistenti nel lancio di oggetti quali potrebbero essere oggi le bocce o il lancio di ferri di cavallo.

[**CASTEL DEL PIERO 1579**] *Della pena de chi giocarà - Cap.li 47* - Statuimo che se alcuno giocarà a dadi o carte, o vero ad altro qualunque joco, in qualunque modo nominato, nel quale o dove li dinari se perdano et guadagnanse, in detto Castello o suo distretto, in cinquanta soldi de pena sia ponito per ciascheduna volta de dì, et de nocte il doppio sia ponito [...] Cavamo, ancora, dalli predetti giochi quelli che giocano alla **palla**, a **scachi**, alle **pallotte**, alla **morra**, alla **balestra**, a tirare con **dardi** o **lanciae** o **pietre** o **pali de ferro**, o vero **piastrelle**; et questi simili giochi se permettono per exercitare l'ingenio del'animo et il corpo, nelli quali giochi non volemo siano poniti.<sup>52</sup>

Lo statuto di Graffignano ripropone lo stesso capitolo con alcune varianti lessicali.<sup>53</sup>

[**GRAFFIGNANO 1610**] *Della pena de chi giocarà - Cap. XXXXVII* - Statuemo, che se alcuno giocarà a dadi, o carte, [...] sia punito per ciascuna volta de dì e de notte raddoppi. [...] Cavamo ancora dalli predetti giochi quelli, che giocano alla **palla schacchi**, **pallotte**, alla **morra** o alla **balestra** à tirar con **dardi**, **lancie**, **pietre**, o **pali de ferro**, o vero **piastrelle**, e questi simili giochi se permettono per esercitare l'ingegno

---

<sup>51</sup> FANTI, p. 120.

<sup>52</sup> GALLI, p. 288.

<sup>53</sup> "In quanto allo Statuto dice che essendo lo Statuto di Castel di Piero uniforme à questo di Graffignano..."; TANZELLA - BERNARDINI, p 16.

dell'animo, et il corpo nelli quali giochi, non volemo siano puniti.<sup>54</sup>

In quello d'Orvieto si permette - oltre ai consueti giochi leciti come gli scacchi, la balestra e l'arco - anche il gioco dell'alea e degli aliossi, a patto che non fossero giocati in luoghi "sospetti".

[ORVIETO 1581] *De poena ludentium ad taxillos, vel aliud ludum in taberna, vel alibi. Rub. XXXVIII.* [...] Si quis vero voluerit ludere ad **aleas**, scaccos, guelfam, mulellos, **aliossos**, vel cum balista, seu sagittario, seu arcu, non tamen in taberna, vel locis suspectis, sine poena ludere permittatur...<sup>55</sup>

### 13. I giochi degli statuti

I nomi dei giochi riportati nei capitoli considerati si ritrovano, con minime varianti lessicali, in molte raccolte statutarie della Tuscia; le relative occorrenze permettono di stabilire quali fossero i giochi più vietati, più tollerati e più diffusi. Tra tutti, i più popolari risultano quelli con i dadi.

- *Aliossi*

Il *ludus* detto degli "aliossi" viene contemplato solo nello statuto d'Orvieto. Per giocare si utilizzavano quattro astragali ed un bussolotto. Oppure se ne poneva uno sul dorso della mano e gli altri a terra; lanciato in aria il primo si doveva raccoglierne un altro da terra e riprendere quello lanciato al volo: si proseguiva poi così con due ossetti in aria, poi tre, quattro, etc.<sup>56</sup> Gli antichissimi astragali,<sup>57</sup> ossi brevi appartenente al tarso situati tra i due malleoli e il calcagno degli ovini, avevano una forma allungata con quattro facce irregolari di diverso valore. Il tradizionale dado a sei facce puntate era detto *taxillus* dal nome dell'osso del piede della zampa posteriore dell'agnello, *talus*, confermando così la sua derivazione dagli astragali.

[ORVIETO 1581] *De poena ludentium ad taxillos, vel aliud ludum in taberna, vel alibi. Rub. XXXVIII.* / Si quis vero voluerit ludere ad aleas, scaccos, guelfam, mulellos, **aliossos**, vel cum balista, seu sagittario, seu arcu, non tamen in taberna...<sup>58</sup>

---

<sup>54</sup> TANZELLA - BERNARDINI, pp. 187-188.

<sup>55</sup> *Statutorum Civitatis Urbis Veteris*, pp. 181.182.

<sup>56</sup> Ad *aliossos*, *aliossorum*, giuoco degli ossi; Firenze 1415, IV, 27, 31; Città di Castello 1538, III, 68; Orvieto 1581, III, 38; v. *ludus ad ossas*.

<sup>57</sup> I giocatori di astragali, o *astragalizontes*, appaiono spesso nella pittura vascolare greca.

<sup>58</sup> *Statutorum Civitatis Urbis Veteris*, pp. 181.182.

- *Alea o tabulae*

[VITERBO 1251] 99. *De pena ludentium in taberna de die, vel de nocte, ante, vel post.* Nemo de die, vel de nocte ludere audeat in taberna [...] ad **aleas**, vel ad taxillos, vel ad aliquem alium ludum...<sup>59</sup>

Con il termine *alea* - che in epoca romana designava i giochi d'azzardo in generale, e quelli di dadi in particolare - ci si riferisce, in epoca rinascimentale, al gioco detto delle tavole o *ludus tabularum*.<sup>60</sup> In questo *ludus aleae et calculorum*, come lo definiva il Petrarca, si adoperava una scacchiera detta tavoliere o tavola reale; quindici tavole bianche e quindici nere, o pedine; quattro dadi, o *taxillos*; due bussolotti. Il tavoliere rettangolare era diviso in due metà su ciascuna delle quali erano disegnati dodici triangoli allungati, a colori alternati e disposti su due file affrontate con i vertici rivolti all'interno. Si gettavano i dadi e, a secondo della combinazione, si spostavano le pedine. Sulla tavola reale si potevano giocare diversi tipi di gioco, tra cui il trictrac<sup>61</sup> e lo sbaraglino.<sup>62</sup> Quest'ultimo costituisce l'unica variante dell'antico gioco delle tavole arrivata fino a noi con nella forma dell'inglese *backgammon*.

[ORBETELLO 1414] ...li giochi che non sonno prohibiti son questi cioè: Carte, El trenta dritto, Vince perdi, Ai trionfi, El gioco dritto, Dadi, **Sbaraglio, Sbaraglino**, Seguentia...<sup>63</sup>

- *La "zara"*

Il gioco di dadi più diffuso e apprezzato era quello detto della *zara* o *azara* o *azarum* o *zaudum*. Nello Statuto di Civitella d'Agliano del 1444, al *joco di azara* è dedicato un intero capitolo.

<sup>59</sup> CIAMPI, pp. 577-578.

<sup>60</sup> SELLA, PIETRO; "Ad tabulas, tabularum, per tabulas, de tabulis, giuoco con pedine o con pedine e dadi su di un apposito tavoliere: « tabulerios cum tabulis » ricordato nello statuto di Bassano 1295, III, 13 ed ivi ben distinto dai « tabulerios cum scachis » [...] « ludis tabularum vulgo sbaraino », Soncino 1532, 455, « ludus tabularum de totis tabulis », Castelfidardo XV, III, 86; « aliquis non presumat ludere... ad aliquem ludum tabularum, nisi ad ipsum ludum fuerint quindecim tabulae pro utraque parte, nec eciam ad aliquem ludum tabularum ad quem fiant postae denariorum, sed solomodo possint fieri muieti ludendo ad ludum tabularum », Parma 1347, p. 232".

<sup>61</sup> *Taole*, gioco del tric trac; UGUCCIONE DA LODI, *Libro 245*: "No vol çugar a scaqi a taole né ad açar", non vuol giocare a scacchi, a trictrac o a zara.

<sup>62</sup> Lo sbaraglino era un gioco da tavola in cui vinceva chi, lanciando due dadi, per primo sbarazzava la tavola dalle pedine; *Ad sbarallinum, giuoco di dadi, sbaraglino nel quale con un solo tiro si dà a due o tre tavole o girelle*; « ludo taxillorum ad sbarallinum », *Velletri sec. XVI, III, 18*; v. *Tommaseo-Bellini, Dizionario, sub voce sbaraglino*; v. *ludus ad tabulas*.

<sup>63</sup> *Statuti della Città di Orbetello del 1414*.

[CIVITELLA D'AGLIANO 1444] *Della pena de chi giocasse ad joco di azara con dadi. Rubrica XXI* - In nel Castello de Civitella et in sua tenuta nulla persona dega giocare ad joco de dadj ad **azara** se non ad joco de tavole et mulelle...<sup>64</sup>

[BIEDA] Statuimus quod nulli liceat ad ludum tasillorum ludere vel **ad zaudum**...<sup>65</sup>

*Ad zaudum* è la forma latina data alla parola araba *Az-zahr* (volgare *as-zahr*), scritta anche con grafia difforme *zehir*, che significa dado. In ebraico abbiamo *zar ah*, in provenzale *azar*. Con riferimento alle espressioni citate, e specialmente alla forma *ad zaudum*, si forma la parola “azzardo” con significato di atto rischioso e temerario dal risultato incerto. Interessanti, in questo senso, si rivelano le testimonianze presenti nello statuto viterbese del 1469 e in quello orvietano del 1581, ove compare, ormai fissato, il termine *azardum*.

[VITERBO 1469] *De pena ludenteum ad azardum* - R[ubrica]ca 53 - Ludens ad **azardum** in civitate Viterbii [...] quilibet pro vice qualibet in centum soldis puniatur [...] dum luditur ad **azardum vel tabulas**, eligendo quilibet unum ex lusoribus ad partitum vel vincitam, et ludens et ludus fieri intelligatur si res parate ad ludum inveniantur.<sup>66</sup>

[ORVIETO 1581] *De poena ludentium ad taxillos, vel aliud ludum in taberna, vel alibi. Rub. XXXVIII.* / Si quis luserit ad **azardum**, vel ad aliud ludum in quo denarij amittuntur, vel aliud quod ascenderet ad aestimationem viginti solidorum...<sup>67</sup>

Nel giuoco della zara - che si praticava su un desco o altro appoggio, spesso nelle vie o piazze cittadine - vinceva chi, come alla morra, realizzava con i tre dadi il numero dichiarato ad alta voce. “*Io chiamavo cotal numero che era ragionevole a dover venir*”, dice Jacopo della Lana,<sup>68</sup> mentre il Petrarca racconta “*suum numerum invocavit*”.

I punteggi ottenibili soltanto con un'unica combinazione matematica (3, 4, 17, 18), e quindi di rara uscita, erano considerati non validi. Così Jacopo della Lana commenta questa regola: “*In tre dadi si è tre lo minore numero che vi sia. E non può venire, se non in un modo, cioè quando ciascun*

---

<sup>64</sup> *Joco de mulelle*: giuoco delle murielle, piastrelle; GALLI-PASCOLINI.

<sup>65</sup> BIEDA, libro III, rubr. 39.

<sup>66</sup> *Statuto del Comune di Viterbo*, pp. 207-208.

<sup>67</sup> *Statutorum Civitatis Urbis Veteris*, pp. 181.182.

<sup>68</sup> Jacopo della Lana è l'autore del primo commento completo della Divina Commedia, scritto prima del 1330 in volgare e largamente diffuso, in cui l'esegesi grammaticale e storica si unisce all'interpretazione allegorica e a digressioni morali ed erudite.

*dado viene in asso. Quattro non può venire in tre dadi, se non in uno modo, cioè: uno in due e due in asso. E però che questi numeri non possono venire, se non per uno modo per volta, per schifare fastidio, e per non aspettare troppo, non sono computati nel giocho e sono appellati azari. Lo simile di 17 e 18”.*<sup>69</sup> “E però quando vegnano quelli punti, dicono li giocatori: zara, quasi dica “nulla”, come zero nell’abbaco”.<sup>70</sup> Così, mentre la parola *punto* significava vittoria, il termine *zara* passò ad indicare la combinazione sfavorevole. Nello statuto alessandrino era previsto che se gli ufficiali preposti avessero sentito *aliquem ipsorum dicere azar vel punctum vel partia vel simil verbia*, sarebbero dovuti intervenire applicando le penalità previste. Le puntate potevano esser fatte poggiando i soldi sui numeri scritti sul tavolo come in una moderna roulette, oppure decidendo che il perdente avrebbe pagato tante unità monetarie di gioco quante il numero uscito. La popolarità del gioco favorì la nascita di vari modi di dire: “*dare in zara*” cioè perdere al giuoco; “*radere in zara*” per errare;<sup>71</sup> “*zara a chi tocca*”<sup>72</sup> per dire “*a chi capita la sfortuna, non se la prenda*”. Allo stesso gioco si riferisce Dante per costruire una similitudine che renda lo stato d’animo del suo procedere tra le anime dei morti di morte violenta.

Quando si parte il gioco de la zara,  
 colui che perde si riman dolente,  
 repetendo le volte,<sup>73</sup> e tristo impara;  
 con l’altro se ne va tutta la gente;  
 qual va dinanzi, e qual di dietro il prende,  
 e qual dallato li si reca a mente;  
 el non s’arresta, e questo e quello intende;  
 a cui porge la man, più non fa pressa;  
 e così da la calca si difende.  
 Tal era io in quella turba spessa,  
 volgendo a loro, e qua e là, la faccia,  
 e promettendo mi sciogliea da essa.<sup>74</sup>

Le anime - alla stregua dei postulanti che fanno cerchio intorno a chi esce vittorioso dal gioco della zara per cercare di ottenere in regalo una parte della vincita - si affollano intorno a Virgilio e a Dante, invocando da

<sup>69</sup> DANTE ALIGHIERI, pp. 129, 155.

<sup>70</sup> BUTI, FRANCESCO, II vol. p. 123.

<sup>71</sup> MURATORI, Dissertazione XXXIII.

<sup>72</sup> MACHIAVELLI; “...Ma se ‘l ciel nuovi sdegni non trabocca / contra di me, e’ si farà sentire / per tutto un raglio, e sia zara a chi tocca...”

<sup>73</sup> *Volta* era detta la gettata dei dadi perché il giocatore, per gettarli, doveva voltare il bossolo sul tavoliere.

<sup>74</sup> DANTE ALIGHIERI, Purgatorio, VI canto.

quest'ultimo preghiere e suffragi perché venga abbreviata la loro permanenza nell'Antipurgatorio.

- **Sanzo**

Tra le varianti del gioco della *zara* si trova il bolognese *gnaffum*,<sup>75</sup> e il *ludus ad plus punctos* - o *sozum*, *suzum*, *sanzo* -<sup>76</sup> un gioco di dadi simile a quello della *zara* ove vinceva chi faceva il maggior numero di punti.<sup>77</sup>

- **Tarocchi, trionfi e minchiate**

Verso la fine del secolo XIV si diffuse in Italia il gioco delle *carte saracene*, o *naibi*, di origine araba. A Firenze, nel 1376, si menziona il *novello gioco dei naibi*;<sup>78</sup> a Siena, nel 1377, il *ludus ad naibos*; a Viterbo la loro presenza è testimoniata nel 1379.<sup>79</sup> Dal punto di vista morale furono immediatamente assimilate ai dadi e i primi documenti che ci parlano delle carte sono divieti o condanne da parte dei predicatori. Vietato in tutta Europa, il gioco delle carte venne incoraggiato dalle corti che mostrarono interesse per il nuovo passatempo e inventarono nuovi giochi e nuovi mazzi. Le carte da gioco conobbero una notevole diffusione grazie alla nascita dell'arte della stampa e così, trasferitesi dal palazzo alla taverna, per le componenti di fortuna e abilità che includevano, assunsero un ruolo intermedio fra i proibitissimi dadi e gli innocenti scacchi. Nello statuto di Tarquinia i giochi di carte (*ronfa* e *gioco dritto* o dei *trionfi*),<sup>80</sup> e quello delle *tavole* rientravano in quelli leciti a condizione che non vi fosse implicato il danaro.

---

<sup>75</sup> SELLA; “*ad azardum seu gnaffum*”, Bologna 1250, II, 43.

<sup>76</sup> “*Ludum azari, sive ut vulgo dicitur, a sanzo*”, Frignano sec. XVI, III, 67; Bergamo.

<sup>77</sup> SELLA, alla voce *ludus*: “*Ad sozzum, ad suzum*, giuoco di dadi simile a quello della *zara* ed in esso vince chi fa il maggior numero di punti; Baldaria 1244, 10; Parma 1255, p. 332; Parma 1347, p. 231 ha « *sucii* »; « *ad azardum vel sozum* », nella rubrica si dice « *sanzum* », Imola 1334, III, 45; Bergamo sec. XVI, IX, 171; Pergola 1510, III, 45; v. *ludus ad omnem punctum et voltam, ludus ad plus punctos*”.

<sup>78</sup> GRAF, ARTURO, 1903, p. 720; [a. 1376] *ludus qui vocatur naibbe in istis partibus [Firenze] noviter inolevit*.

<sup>79</sup> CIAMPI, p. 402: “*Fu recato in Viterbo il gioco delle carte che in saracino parlare si chiama nayl*”.

<sup>80</sup> SELLA; “*ludo qui dicitur la diricta et triumphii*”, Pistoia sec. XVI, V, 60.

[CORNETO (TARQUINIA) 1545] C. VII, *De paena ludi prohibiti* - Item Statuimus et ordinamus quod nulli liceat ludere ad aliquem ludum taxillorum, ad poenam unius ducati, sine aliqua diminutione; Ad **tabulas** autem, et chartas, videlicet ludum Rumphae, vel **ludum dirictum**, seu ludum **triumphorum** ludentes, ad nullam poenam teneantur; Ad alios vero ludos, quibus denarii vincuntur, et perduntur, non liceat ludere etiam cum chartis, ad poenam praedictam...<sup>81</sup>

Per giocare ai trionfi si utilizzava il mazzo di carte più comune dell'epoca, e cioè quello dei tarocchi composto da 22 carte recanti raffigurazioni simboliche e allegoriche, dette trionfi, e 56 carte di quattro semi presumibilmente ispirati agli ordini sociali dell'epoca: coppe per il clero, denari per i mercanti, spade per i nobili, bastoni per i contadini.

Il valore delle carte era complesso; nelle sequenze di denari e di coppe la carta minore prendeva la maggiore escluse le figure, l'inverso nelle sequenze di bastoni e di spade; nei due casi le figure prendevano le altre carte, quindi il re era sempre la carta maggiore.

I trionfi avevano valore diverso, ma prevalente su tutti i semi, con funzione analoga a quella della briscola. Il loro valore gerarchico era Folle 0; Bagatto I; Papessa II; Imperatrice III; Imperatore IV; Papa V; Amore VI; Carro VII; Giustizia VIII; Eremita IX; Fortuna X; Forza XI; Appiccato XII; Morte XIII; Temperanza XIV; Diavolo XV; Casa XVI; Stelle XVII; Luna XVIII; Sole XIX; Angelo XX; Mondo XXI.

L'appellativo del gioco derivava dal nome della carta scoperta al principio della partita che veniva detta trionfo. Le regole variavano leggermente a seconda delle zone, e anche il nome poteva assumere forme diverse: *trionfini* a Bologna, *germini* in Toscana, *minchiate* a Firenze. Il mazzo delle *minchiate fiorentine*, composto da 41 trionfi e 56 semi per un totale di 97 carte, era quello con il maggior numero di carte.

---

<sup>81</sup> RUSPANTINI; trad. “*Cap.VII, della pena del gioco vietato - Stabiliamo inoltre ed ordiniamo che a nessuno sia consentito giocare a qualsiasi gioco dei dadi, sotto pena di un ducato, senza riduzione alcuna; invece coloro che giocano con la scacchiera, e con le carte, cioè al gioco della runfa, o al gioco diritto, o al gioco dei trionfi, non siano tenuti ad alcuna pena; invece agli altri giochi, nei quali si vince e si perde il denaro, non sia consentito giocare anche con le carte, sotto la predetta pena...*”

- **La “ronfa”**

[ORTE] cap. XXXVI De pena ludentium ad ludum taxillorum / ...Statuerunt etiam quod nullus possit ludere ad aliquem ludum cartarum, preterquam ad triumphos parvos et magnos et ad **rumpham**, videlicet in platea et viis publicis eiusdem Civitatis ad penam XX solidorum pro quolibet et qualibet vice.<sup>82</sup>

Altro gioco di carte molto praticato era quello della ronfa, una specie di gioco del *picchetto*. Si giocava in due con un mazzo di 32 carte ottenuto togliendo quelle comprese tra il 2 e il 6. Distribuite 12 carte a testa, il primo di mano poteva cambiare da 1 a 5 delle 8 carte rimaste (tallone) e scartarne altrettante; l'avversario dopo di lui procedeva nello stesso modo. La dichiarazione si faceva in base ai gruppi di carte che ciascun giocatore aveva in mano e cioè ai punti e alle sequenze. Avvenuta la dichiarazione, chi era di mano calava una carta e l'avversario era obbligato a rispondere con una carta superiore del medesimo seme. Francesco Berni scriveva che *la ronfa è gioco bellissimo al possibile, perché lo trovò el re Ferrando, perché ci bisogna grandissima memoria in tenere a mente quello che è dato, industria in invitar l'ultima, cervello a saperla tenere.*<sup>83</sup> La grande diffusione del gioco favorì la nascita di alcuni modi di dire: “*Confessare la ronfa giusta significa dire la verità. Ronfa fu gioco di carte, che più non si conosce, forse simile al picchetto, anzi all'odierna primiera; o come oggi dicesi accusar la primiera, che il giocatore ha, o non ha fatto, così allora dicevasi accusare la ronfa, e colla aggiunta di giusto valeva dire il punto vero che s'era fatto*”.<sup>84</sup>

- **Gli scacchi**

[SORIANO DEL CIMINO 1447] Cap. XXVIII De poena ludentium ad ludum taxillorum, et alium ludum vetitum - Statuimus, quod quicumque luserit, aut ludit ad ludum Taxillorum vetitum, vel ad alium ludum, ubi denarij, et res perduntur, solvat pro poena Libras tres, et de Nocte dupliciter; Denarij et res, qui, et que in Ludo reperiuntur, amittat. Qui vero tenerit Ludum in Domo sua propria, vel conducta,

---

<sup>82</sup> *Statuti della città di Orte*, p. 186.

<sup>83</sup> Francesco Berni fu scrittore letteratissimo, tutto preso dall'amore della lingua vivace e colorita. Debole poeta satirico, riuscì più felice in componimenti d'umore grottesco e in argute pagine autobiografiche.

<sup>84</sup> *Enciclopedia popolare illustrata* diretta da Francesco Sabatini, Roma 1887, volume IX, p. 8102.

solvere teneatur duplum d. poene. Liceat tamen Cuilibet uidenti ludere ad Arcum, Balistum, Guelpham, Morram, **Scaceos** sine poena, et si in ecclesia luserint, duplum poene solvere teneantur sit etiam licitum hedere ad pilam, et ad Triumphos in estate, sine poena.<sup>85</sup>

Uno dei pochi giochi sempre leciti, essendo esente dagli influssi della fortuna, era quello degli scacchi. Tuttavia anche in questo gioco tranquillo e meditativo potevano sorgere discussioni. Tomaso Garzoni, nella sua Piazza Universale, ce ne offre una ironica immagine.

...e all'ultimo a scacchi, adoprando il re, la reina, gli arfilì, i rocchi, i cavalli, le pedine, con tanti giuochi da partiti, con tanti scacchi matti su quel tavoliero che all'ultimo si adopera qualche volta da dar sul capo al suo compagno mentre si giuoca...<sup>86</sup>

- **Ruzzola e ruzzolone**

Il gioco della ruzzola era conosciuto già dagli antichi romani che lo chiamavano *turbo* e, successivamente, *tronchus*. Nei secoli del medioevo il lancio di dischi di legno, o di altro materiale, era chiamato *ad ruellas*. La ruzzola, gioco che in alcune regioni si pratica anche oggi, è solitamente un disco in legno duro con diametro variabile, da 13 cm. circa per la ruzzola, a molto di più per il ruzzolone. Lo scopo del gioco è di far giungere il più lontano possibile la ruzzola con un numero prefissato di lanci, oppure raggiungere un traguardo con il minore numero di lanci. Il lancio avviene avvolgendo la ruzzola con una corda, e quindi tirandola in avanti trattenendo un capo della fune in modo da imprimerle una veloce rotazione.

[VALENTANO 1557] ...Quando siano trovati balestrare **ruzzole** alle forme del **cascio** di fuori dummodo non se giochi più de quaranta soldi il giorno per ciascuna persona...

Una variante del gioco, detto *ad caseum*, prevedeva l'utilizzo di forme di cacio ben stagionato; al vincitore, di regola, spettavano le forme di pecorino degli sconfitti, oppure, come risulta dallo statuto di Valentano, un modesto monte premi in danaro.

---

<sup>85</sup> FANTI, p. 120.

<sup>86</sup> GARZONI, pp. 903-910.

- **La palla**

Il gioco più semplice, più caro a tutti, dai ragazzetti, ai gentiluomini, alle dame, era quello della palla.

[CASTEL DEL PIERO 1579] *Della pena de chi giocarà - Cap.li 47* - Cavamo, ancora, dalli predetti giochi quelli che giocano alla **palla**, a scachi, alle pallotte, alla morra, alla balestra, a tirare con dardi o lanciae o pietre o pali de ferro, o vero piastrelle; et questi simili giochi se permettono per exercitare l'ingenio del'animo et il corpo, nelli quali giochi non volemo siano poniti.<sup>87</sup>

[SORIANO DEL CIMINO 1447] *Cap. XXVIII De poena ludentium ad ludum taxillorum, et alium ludum vetitum* - ...sit etiam licitum hedere ad **pilam**, et ad Triumphos in estate, sine poena.<sup>88</sup>

Le norme statutarie generalmente non prevedevano divieti per questo divertimento, anche se l'inflexibile Bernardino da Siena era riuscito a trovarvi un aspetto disonesto.

...Non ti lassare vedere agli uomini; non ti fare a le finestre a vedere giocare a la palla quelli che hanno i giubaregli corti al bellico, e non andare a udire sonare né cantare, quando si fa le mattinate. Non ti fare mai né di dì né di notte a le finestre; non stare a udire i fanciulli quando salgono in sul tetto e gittano e sassegli per favellarti...<sup>89</sup>

Le donne usavano giocare con una palla piccola e la racchetta o la mazza. In cortile, od in grandi ambienti si giocava con una palla grande, o pallone, che richiedeva un bracciale di legno o di ferro, e a *palla soda*, con mano nuda e mazza ma senza linee di fondo campo. Le palle potevano essere piene, oppure gonfiate con una vescica di maiale.

...O fanciulli, sapete come voi gonfiate la vesciga? Co' la paglia, che voi vi soffiare dentro, e a poco poco... gonfia, gonfia, gonfia; e talvolta quando è così gonfiata, la legghi col filo e mai non si sgonfierebbe da se medesima. Tali so' che la vorranno poi sgonfiare; e sai come? Che vi saltano su, e ella farà uno scoppio grande, che parrà una bombarda [...] *vesicae*

---

<sup>87</sup> GALLI, p. 288.

<sup>88</sup> FANTI, p. 120.

<sup>89</sup> BERNARDINO DA SIENA, predica XXX - 26.

*turgidae vento, puncto perforatae exiguo, quae si stringitur crepitat, et crebros sonitus reddit.*<sup>90</sup>

...Hai posto mente come pute el fiato de le palle gonfiate?<sup>91</sup>

- **Altri giochi**

Tra i tanti giochi che compaiono nei capitoli degli statuti ce ne sono alcuni dal nome strano o sconosciuto.

**Badalasso** - [ORTE 1584] *cap. XXXVI De pena ludentium ad ludum taxillorum* [...] Liceat tamen unicuique in platea Communis, in circuitu ipsius plateae et omnibus viis publicis dictae Civitatis ad aleas cum tabulis et taxillis ludere sine pena ad omnem ludum tabularum praeter quam a **badalasso**.<sup>92</sup>

**Codarone** - [Viterbo 1469] *De pena ludenteum ad azardum - R[ubrica]ca 53* - Mittens et quilibet mitti faciens de manu pecuniam vel aliam rem stando ad ludum ad maiorem buffam vel **codaronem**<sup>93</sup> vel maiores puntos vel aliter, dum luditur ad azardum vel tabulas, eligendo quilibet unum ex lusoribus ad partitum vel vincitam, et ludens et ludus fieri intelligatur si res parate ad ludum inveniantur.<sup>94</sup>

**Lupinetta o lupinettas** - [CELLENO 1457] La pena per chi fa clamore sotto il portico di San Donato e disturba l'ufficio divino. Rubrica XXV / chi, a volte, vi giocasse a dadi o a **lupinetta**...<sup>95</sup>

---

<sup>90</sup> BERNARDINO DA SIENA, predica XVIII - 115, 116.

<sup>91</sup> BERNARDINO DA SIENA, predica XXXIV - 49.

<sup>92</sup> *Statuti della Città di Orbetello*; "Della pena del gioco / Giocare non possa alcuna persona a Zara o al perdi o alla Cattelana, o con dui dadi o, a passa deci o, a badalasso o altro gioco vetato pena de di soldi quaranta, et de notte lire tre, et chi tale gioco ricetasse sia condemnato in lire quattro, excepto nella festa della Natività cioè nella Vigilia et li tre di de essa festa et qualunche accusasse habbi la quarta parte della pena".

<sup>93</sup> SELLA, Ad coderonem, coderonum, giuoco del coderone, del cavalluccio; Spalato 1312, 75; Firenze 1415, IV, 27; Recanati sec. XVI, III, 14.

<sup>94</sup> *Statuto del Comune di Viterbo*, pp. 207-208.

<sup>95</sup> Il gioco con i lupini si trova definito come *ludus lupine, lopinorum o ad lopinellos*. MAGI, pp. 127-128; "Della pena de chi giocasse a dade et de chi sta a vedere et de chi rececta. Rubrica [26]. Niuno huomo giuoche in Radicofane overo in el suo destrecto ad alcuno giocho de dade overo de lupine overo ad altri simile a questi..."

La grande quantità di varianti locali e la fantasia dei giocatori nell'invenzione di nuove forme di divertimento è intuibile da alcune liste di giochi tardomedievali e rinascimentali compilate da autori come Pietro Sella il quale, nel 1944, dette alle stampe un glossario di voci latine riguardanti lo Stato della Chiesa tratte soprattutto dall'Archivio Vaticano e completate con fonti a stampa e con gli statuti del Lazio, dell'Umbria e delle Marche.<sup>96</sup> Questi sono i giochi che nell'opera compaiono alla voce *ludus*:

“Ad abbates, aczaridi, alee, ad aleas, ad aliossos, aliossorum, andrucii, andruzorum, ad anfum, ad animellas, aquearium, arcille, ad arcum lapidis, ad armelas, artilotorum, asini, assilli, ad azarum, azide, ad bachittos, bagosciorum, ad ballam, de ballotis, ad barbam vel crucem, barde, bassete, bastonzelli, ad bataiolam, ad bataloriam, ad bathalassum, bazeghae, ad begam, berlinarum, bisogni, bexogni, bisugni, bixonum, bessularum, bicconelli, bichacherarum, ad biglas, biliarum, ad biriam, de biscaccia, biscacie, bisclatie, ad biscalatiam, biscazarie, bistaziarum, buscatia, ad bissam, ad bizazora, ad blancum vel ad nigrum, ad bochetam, ad boletam, ad borellas, borellarum, borziole, ad botum, ad brachas, de brazarolis, ad brilam, brincolandi, bufarum, qui dicitur buffadamater, bulletarum, burdorum, burellarum, ad burianas, burianarum, buriane, ad buschetam, ad calculos, calculorum, camellorum, ad canestrellos, ad capeletam, ad capras, caprabicchi, carbonossiorum, cartarum, a cartis, ad cartesellas, carticellarum, ad caseum, ad cavigliolam, ad cielam, cielle, cionorum, clavarum, ad coderonem, coderonum, ad cogolas, cugulos, cuculas, cugularum, compensu, ad condemnatam, de coniello, corezole, ad corezolam, de corrigiola, ad corrizolam, criche, ad crucem, ad cucum, ad cupum in sursum, de dadis, ad datos, ad dantetum, dattilorum, la diricta, ad discum, ad dismentiri, distinctie, elmorum, endevinaglie, ad fabum fissum, falcinellorum, farinazeorum, ad ferros, ad ferutas, fluxi, fluxo, ad forletum, fortune, ad fossectam, furlandi ad galephum, galiossorum, ad gettas, ad ghinellum, ad giallum vel nigrum, ad giezinam, ad giglos, gileni, ad girolam, glaciaram, ad glatiani, glacine, ad gnaffum, graticulorum, ad gresescam, de gualia, de guarminella, ad guelfam, ad guelfas, de gurla, hominis vulgo hombre, ad incontrum, ad invitarellam, ad tres invitos, qui dicitur la dericta, lapidum seu laterum, ad lapides todescos, lapillarum de septem, ad lapistulam, laquearum, latruncolorum, alle lezagere, limiorum, ad listum, lumacarum, ad lumachettas, lupinorum, ad

---

<sup>96</sup> SELLA.

magidem, madie, ad magros et grassos, magregrossorum, mayne, ad mandarellam, ad marellas, bellum de mazzis, ad minoretum, de mondo, ad monticellum, ad montonum, in montonum, morbiole, murbiole, morre, ad mulellas, ad naibos, naiborum, ad naretam, narete, nelli, ad nevolas, de nigra aut alba, noylorum, ad nuces, oche, de ossaris, ad ossas, ossorum, ad ova, ad pacieres, ad palafitum, ad palavangum, ad paletum, ad pallam, par et dispar, pareti, ad pariandum, de partito, ad passarellam, ad petrellam, piadelarum, ad piadellam, ad piatellam, piastellarum, ad plastrellas, ad pilam, pile, pilotorum, piolorum, ad piolos, pirle, ad plus propinquius vel minus, pulverelle, ad pulverellam, de pulverella, ad pomum, potellarum, ad pretam cavallam, pretarum sive lapidum, primere, ad omnem punctum et voltam, ad plus puntos, ad puxillos, ad quadrellum, ad rapellum, rapellare, repellare, ad raquetum, ad regalectum, ad regazolum, reginete, ad reginetam, ad restacium, rianete, raynete, riffe, rombolarum, ronfe, ad roquetum, rote, ad rotulam, ad rubatam vel palletum, ruelle, ad rundulum seu rollum, a sanzo, ad sbarallinum, ad scachetos, ad scacos, scatorum, scalete, ad scanziam, alle scapaye, scaparonorum, de scarcapilli, ad scarelas, schillarum, de scodicciolo, ad scontrum, de scralla vel tractula ferrata, de scudetis, de septem, ad sequenciam, ad serbata, sextarum, ad sichum, smenchiatae, ad sozzum, ad suzum, ad spondellam, ad staczellas, ad stortum, ad strillam, de sucto, ad tabulas, tabularum, per tabulas, de tabulis, ad tabulellas, tabulettae, taliayce, ad tarabellas, tarocorum, ad tarocum, taxillorum, ad taxillos, de taxillis, ad tertiam et quartam, ad tertium et quartum, ad tinctetum, ad tocarellum, trabis, ad trapollinos, ad triginta hebreorum, ad triginta per vim, ad triumphos, triumphorum, trocarum, ad truncum, tronconum, tutularum, unum vel ad stortum, vaccarum, vachetae, de vantaggio, ad varitam, ad veritam, ad veynassum, velli de montanea, veritatis, ad vermiliam, ad verum dicere vel mentire, vete, virete, virgette, virghettarum, ad vergottam, zafagnatorum, zafanelle, zapelle, zare, azardi, ad zardum, ad azardum, ad azarum, ad zazinam, ad zirotolos, ad zonos, zonorum, ad zurlos”.

Altre cospicue indicazioni sui giochi rinascimentali si trovano ne “*La Piazza Universale di tutte le professioni del Mondo*” di TOMASO GARZONI:<sup>97</sup>

“I nostri moderni giuochi si dividono in giuochi fanciulleschi e in giuochi da uomini. I giuochi da fanciullo sono: giocare

---

<sup>97</sup> GARZONI, 903-910.

alla polvere, alle girelle, al castelletto, alla fossetta, al pirlo, al girlo, alla schiba, alla lippa, al pandolo, alla capra, al pai di Roma, a cicerlanda, a tiralunga, al melone, alla fava, alla semola, alla buschetta, a pisso e passo, alle scondaruole, alla gatta cieca, a primo e secondo, al tocco, alla corregiuola, al pari e dispari, alla pisa, alle comari, al gioco della scova, al bai rotondo, a buon compagno son sta ferito, alle scudelle, alla galea e simili.

Quei da grandi, c'han pur del fanciullesco in parte, usati nelle veglie, sono il giuocare alla civetta, alla scarpaccia, al mal delle botte, al ballo tondo, al becco mal guardato, alla rana, far le proposte, dar luogo al compagno, a tre cappon M. l'Abbate, alla mia passera è nel miglio, a commandella, ai re, alla tisbury, a tigner chi falla, e altri tali.

Alcuni altri son giuochi da taverne, come la mora, le piastrelle, le chiavi, e le carte o communi o tarocchi di nuova invenzione, a primiera, a gilè col bresciano bruscando una da quaranta almeno per volta, a trionfitti, a trappola, a flusso, a flussata, alla bassetta, a cricca, al trenta, al quaranta, a minoretto, al trenta un per forza, o per amore, a raus, alla carta del mercante, all'andare a pisciare, a cede bonis, all'erbette, a sequenzia, a chiamare, a tre due asso, a dar cartaccia, a banco fallito e altri simili.

E con la balla si giuoca alla lunga, alla corda, alla facciata, con la mano (col scagno, con la rachetta, col bracciale, al calzo), e alla balla da donne, così al pallamaglio dalla larga, al pallamaglio da tavola, al castello con le balle di piombo, ai zoni, ai dadi da tavole, a quei da farina, a scaricar l'asino, a toccadiglio, a sbaraglino, a tre dadi, a sanzo; e all'ultimo a scacchi, adoprando il re, la reina, gli arfilii, i rocchi, i cavalli, le pedine, con tanti giuochi da partiti, con tanti scacchi matti su quel tavoliero che all'ultimo si adopera qualche volta da dar sul capo al suo compagno mentre si giuoca.

Il libro, finalmente, del Materiale Intronato scopre galantemente i giuochi delle veggie sanesi che, potendo esser di sodisfazione a molti nel sentirgli, sono i seguenti, cioè: della pace, del pellegrino, del proposto, delle parole e de' cenni, del peso, del podestà, dell'amazoni, dell'A. B. C. dell'archivio, degli auguri, delle questionii, delle qualità desiderabili, del ritratto della bellezza, de' roversci, de' ricordi, del senato amoroso, de' sogni, del sacrificio, delle suppliche, delle saviezze, dell'ospedal de' pazzi, del segreto, de' sospiri, degli schiavi, delle serve, degli stroppiati, delle trasformazioni, del tempio di Venere, delle melensagini, del medico, del mal che ben ci metta, della maggior pazzia, delle vendite, delle usanze, degli ubbriachi, del versificare, della ventura, della mutola, della nave, della novella, delle nove del forno, dell'oracolo, dell'orecchia, dell'«ohi mi fa», dell'«ohimè c'ho perduto il cuore», dell'«oh ella è bella», del

progresso d'uno innamorato, della pittura, delle prove, dei proverbi, delle pietre, della pazienza, dell'andreocchia, dell'accattar per gli frati, delle arti, dell'atturato, de' bisticci, delle bestemmie ridicolose, delle belle parti, delle bugie, delle comparazioni, della chiromanzia, delle corone, dei citi vezzosi, de' citi piccini, della dimenticanza, de' desideri, del dimandar consiglio, delle disgrazie, de' difetti comportabili e incomportabili, de' disperati, del dar [da] beccare all'uccello, degli epitaffi, degli errori in amore, delle fate, della figura d'amore, della felicità, de' falli e delle penitenze, delle furberie, delle ghirlande delle grazie che si chieggono gli sposi, del guffo, del gridar un'arte, degli osti, dell'inferno amoroso, dell'imprese, della immortalità, delle ingiurie, delle incantatrici, degli inganni, degli indovinelli, della invidia, de' lavoratori, delle lusinghe, delle lettere aperte, dell'elemosine e de' preghi, della lettiera, delle lettere, delle lingue, delle meraviglie, del merito, delle minacce, del modo d'acquistar la grazia, del maestro da scuola, della musica del diavolo, e del cancro che lo magni".

E infine nella famosa opera di Rabelais si trova un esaustivo elenco dei giochi con cui il gigante Gargantua, smodato in tutte le sue manifestazioni, amava svagarsi.<sup>98</sup>

“Poi, masticando pesantemente un pezzo di rendimento di grazie, si lavava le mani col vin fresco, si ripuliva i denti con un piede di porco, e stava a chiacchierare in libertà col suo seguito. Poi, messo in tavola il verde, si disseminava di mazzi di carte, dadi, e scacchiere. E allora giocava: a goffo, a primiera, a vola, a piglia piglia, al trionfo, alla Piccarda, al cento, alla sfilata, a disgrazia, alla furba, a passadieci, al trentuno, a pari e sequenza, ai trecento, alla sfortunata, alla condannata, a carta voltata, al malcontento, al lanzicheneco, a cucù, a chi ce l'ha lo dica, a piglia nada gioca fori, all'accoppiata, al nano, a dichiarare, a chi fa l'uno fa l'altro, alla sequenza, a domino, al tarocco, a cocchinverde, chi vince perde, al belinato, alla penitenza, alla riffa, a glic, agli onori, alla morra, agli scacchi, alla volpe, a campana, alla bianca, alla buona ventura, a tre dadi o zara, alle tavole, a nic noc, alla lurca, alla rana, al birignao, al trictrac, a tutte tavole, a tavole voltate, a rinnegabio, al forzato, alla dama, alla babbuina, a primus secundus, a piè di coltello, alla mosca, a franco il quadri, a pari o caffo, a testa o croce, a marmotta, agli aliossi, alla biglia, a ciabatta, al gufo, a caccialepre, alla tirintintana, a scappa scappa porcellino, alle gazze, al corno, a bue cacciato,

---

<sup>98</sup> RABELAIS.

a civetta, a pizzicato, a beccasti, all'asino vola, a toni-mini, a trota trota somarello, a dagli arrì, a buricchetto, a son seduto, alla barba d'oribus, alla boschina, a tira spiedo, a botte in fiera, a compare dammi il sacco, a coglionmontone, a buttafuori, alle fiche di Marsiglia, alle chiavi, alle guardie, a scuoiaconiglio, a ramazza, a uncino-madama, a vender l'avena, al tizzone, alle risposte, a giudice vivo e giudice morto, al fabbroferraio, a scappa villano, ai sassolini, al gobbo in corte, a San Trovato, a pizzica orecchio, al pero, a pimpompetto, al trallalà, al circolo, alla troia, a pancia-a-pancia, alle vallette, a verghetta, a spannina, a ci sto anch'io, a spegnimoccolo, ai birilli, al volano, a piastrelle, a far centro, a prendi Roma, a toccamerda, al Siam, a boccia corta, alla greca, a rimbalzino, alla pentolaccia, a così mi piace, al mulinello, alle giuncate, a baston corto, alla prillavola, a mosca cieca, a picchetto, a gallina bianca, al lupo, al truccino, al castelletto, all'infilata, a fossette, alla ronfa, alla tromba, al monaco, a capinascondere, all'incantato, alla palla, alla spola, a sculaccioni, al manico di scopa, a San Tommaso ficcanaso, alle lumachine, a sei senza verde! a Quaresima, alla forcola, a saltacavallina, a tutti in fila, a peto in gola, a dammi la lancia Guglielmino, a brindello, ai tre covoni, alla betulla, a mosca pazza, a pesciolino mio diletto vieni, alle domande, a nove mani, a testa in giù, alla seggiolina, al cavallino, alla grulla, al gallo canta, a mosca cieca, a guardagli il muso, allo spione, al rospo, a pallamaglio, al pistone, al diavolo, alle regine, ai mestieri, a testa-a-testa o testa-a-piè, alla Pinotta, a mano morta, ai buffetti, a scuffia madama, a staccia buratta, al seminato, al ghiottone, al molinetto, a non si passa, alla giravolta, all'acculattata, al contadino, al gufo, a schioppetto matto, alla bestia morta, a monta monta la scaletta, al porcello morto, a cul per terra, a piccioncino, alla caccia al terzo, a scappellotto, a saltasiepe, a tagliar la strada, a scornabue, a maglia maglia batticulo, a è scappato l'uccellino, al passavanti, a far le fiche, alle pernacchie, a pestamostarda, allo zoppo, a chi ci casca, a salincerchio, a pigliatesta, alla gru, a taglia taglia, alla tecca, alle sberle, a buffettoni”.

## 14. Bibliografia e Fonti

- AA. VV., *Enciclopedia popolare illustrata*, diretta da FRANCESCO SABATINI, Roma 1887.  
 BACIARELLO, GIANCARLO - ALLEGRETTI, PATRIZIA, *Liber statutorum comunis castri Celleni*, Montefiascone 2004.  
 BERNARDINO DA SIENA, *Prediche Volgari sul Campo di Siena 1427*, a cura di CARLO DEL CORNO, Rusconi, Azzate 1989.  
 BOCCACCIO, GIOVANNI, *Decameron*.  
 BUTI, FRANCESCO DI BARTOLO DA, *Commento sopra la Divina Commedia*, 3 voll., Pisa 1858-1862.

BUZZI, CORRADO (a c. di), *Lo Statuto del Comune di Viterbo del 1469*, Roma 2004, pp. 207-208.

CALLERANO, ALESSANDRA, *Gli statuti nepesini del 1495 regole e ordinamenti di un Comune dello stato Pontificio tra medioevo e età moderna*, Roma 2004.

CAPOCACCIA, G. - MACCHIONI, F. (a c. di), *Statuto della Città di Bagnoregio del MCCCLXXIII*, Bagnorea 1922.

CIAMPI, IGNAZIO, *Cronache e Statuti della Città di Viterbo*, Firenze 1872.

DANTE ALIGHIERI, *Divina Commedia*, Purgatorio.

FANTI, GIORGIO, *Gli Statuti di Soriano*, Viterbo 1988.

FEDERICO II, *Le Costituzioni di Melfi*.

GALLI, QUIRINO - PASCOLINI, ALESSANDRO, *Statuimo et ordinamo*, Grotte di Castro 1985.

GALLI, QUIRINO, *Et Pacifico Stato delli Signori*, Montefiascone 1995.

GARZONI, TOMASO, *La Piazza Universale di tutte le professioni del Mondo* (1549 -1589), 2 voll., Torino 1996, pp. 903-910.

MACHIAVELLI, NICCOLÒ, *L'Asino*.

MAGI, BEATRICE (a c. di), *Radicofani e il suo Statuto del 1441*, Siena 2004.

MANCINI, BONAFEDE (a c. di), *Ordini Statuti Leggi municipali della Comunità e Popolo d'Onano*, Grotte di Castro 1991.

MURATORI, LUDOVICO ANTONIO, *Antichità italiane*, Dissertazioni, Dissertazione XXXIII.

ORBETELLO, Biblioteca Comunale «P. Raveggi» Giovanni Damiani, *Copia degli Antichi Statuti della Città di Orbetello del 1414* (Con le conferme ed aggiunte a tutto il 1549).

RABELAIS, FRANÇOIS, *Gargantua e Pantagruelle*, libro I, capitolo XXII, "I giochi di Gargantua", trad. Mario Bonfantini.

RUSPANTINI, MASSIMO (a c. di), *Gli Statuti della Città di Corneto*, Tarquinia 1982.

SELLA, PIETRO, *Glossario Latino Italiano Stato della Chiesa - Veneto Abruzzi*, Città del Vaticano 1944.

*Statuti della città di Orte*, trascrizione e traduzione di DELFO GIOACCHINI, Orte 1981.

*Statuto antico di Montefiascone*, ASCM, *Copia Statuti Veteris*, (1471) Civitatis Montis Falisci Quam Ego Fabritius Bisentius transcripsi Anno Domini 1715.

*Statuto del Comune di Viterbo del 1469*.

*Statuto di Bassanello*, sec. XVI, trascritto da GIACOMO PORRI detto ALBERTO, Roma 1953.

*Statuto di Bieda, Primo Statuto*.

*Statuto di Valentano*, ASCV [ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI VALENTANO], *Statuto di Valentano*, 1577.

*Statuto nuovo di Montefiascone*, ASCM [ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI MONTEFIASCONE], *Copia Statuti novi*, 1584 Civitatis Montis Falisci editi de Mandato Cardinalis Farnesis Gubernatoris Perpetui Quam Ego Fabritius Bisentius transcripsi Anno Domini 1715.

*Statutorum Civitatis Urbis Veteris*, Roma 1581.

*Statutorum in quo continentur Decreta Leges, & Reformationes utriusque status Castri, & Roncilionis...*, Valentano 1558.

TADDEI, ILARIA, *Si giocavano anche la camicia*, in "Medioevo", periodico mensile, luglio 1997.

TANZELLA, ANGELO - BERNARDINI, TOMMASO, *Gli Statuti di Graffignano dei secoli XVII e XVIII*, Firenze 1991.